

Prospetto di sintesi delle principali caratteristiche e delle modalità procedurali per accedere al beneficio contributivo di legge, previsto dai Contratti di solidarietà difensivi.

Gli Istituti associati Agidae potranno chiedere supporto per la presentazione della documentazione ad AGIDAE OPERA.

Campo di applicazione

I contratti di solidarietà difensivi di tipo B sono applicabili alle aziende non rientranti nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Straordinaria al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di cui all'art. 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, o per evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo.

La circolare n. 28/2014 individua le imprese che possono stipulare contratti di solidarietà ex art. 5, co. 5 e 8, L. 236/1993 e beneficiare del relativo contributo a carico del Fondo Sociale per l'Occupazione e la formazione:

1. imprese con oltre 15 dipendenti che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all'art. 24 L. n. 223/91;
2. imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per g.m.o. (art. 7-ter, co. 9, lett. d, L. 33/2009).

Sono accordi stipulati tra l'Azienda e le rappresentanze sindacali, aventi ad oggetto la diminuzione dell'orario di lavoro al fine di mantenere l'occupazione in caso di crisi aziendali e quindi evitare la riduzione di personale. Fungono da "ammortizzatore sociale", la cui utilità consiste nel far ricadere sul gruppo di lavoratori occupati dall'Azienda (e non sui singoli) le conseguenze dell'eccedenza di personale dovute alla crisi. Il rimedio alternativo al licenziamento consta nella riduzione dell'orario di lavoro del gruppo dei dipendenti che viene compensato, a livello economico, attraverso contributo integrativo erogato dall'INPS.

Cosa sono

LAVORATORI INTERESSATI

Lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato (a tempo indeterminato e a termine), già in essere alla data di apertura della procedura di mobilità, con esclusione di dirigenti.

Lavoratori con contratto a termine o con contratto di inserimento e apprendisti, in ogni caso, non oltre il termine di scadenza del contratto e purché il contratto di solidarietà non

impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi.

I lavoratori interessati alla solidarietà devono avere almeno 90 gg. di anzianità che possono essere computati anche in sommatoria, qualora vi sia stato un cambio di appalto o la cessione di azienda o di ramo di essa.

Contributo integrativo

E' prevista l'erogazione di un contributo trimestrale, a carico dell'INPS, pari al 50% della retribuzione non corrisposta, del quale il 25% a favore del datore di lavoro e il 25% a beneficio del lavoratore in aggiunta alla normale retribuzione per le ore lavorate. Il contributo è calcolato sulla retribuzione lorda globale relativa ai 12 mesi precedenti il periodo interessato alla riduzione dell'orario di lavoro (defalcata dall'eventuale lavoro straordinario). Il TFR non rientra nella retribuzione utile per il calcolo del contributo integrativo. La quota del lavoratore è esclusa dalla base imponibile contributiva e, ai fini pensionistici, è riconosciuta la contribuzione figurativa sull'intera retribuzione di riferimento.

DURATA DEL CONTRATTO DI SOLIDARIETA'

Durata minima: 12 mesi

Durata massima: 24 mesi

Proroghe: ulteriori 24 mesi

Limite massimo: 36 mesi nell'arco di un quinquennio

Procedura

L'istanza dell'impresa richiedente, da produrre in bollo accompagnata da due copie della medesima, deve essere indirizzata alla D.T.L. competente per territorio.

All'istanza devono essere allegati:

- l'accordo sindacale;
- la scheda informativa contenente i dati strutturali dell'impresa;
- il dettaglio dell'orario ordinario e dell'orario ridotto con riferimento al periodo di applicazione del regime di solidarietà;
- l'elenco nominativo del personale interessato alla riduzione, sottoscritto dal Responsabile dell'Azienda, con la specificazione, per ciascun lavoratore, delle informazioni richieste.

Qualora il contratto di solidarietà interessi più unità produttive o più imprese del medesimo Gruppo aziendale, i dati sopraindicati devono essere esplicitati per ciascuna delle unità produttive.

L'istanza dell'impresa richiedente il contributo di solidarietà deve essere presentata alla D.T.L. competente per territorio.

La D.T.L., ricevuta la domanda, verifica l'esistenza dei presupposti di legge ed in particolare:

- che l'impresa richiedente il contributo abbia i requisiti previsti dall'art. 5, commi 5 e segg. della legge n. 236/1993;
- l'autenticità del contratto di solidarietà e degli altri documenti richiesti;
- che il contratto di solidarietà sia intervenuto nell'ambito della procedura di mobilità di cui all'art. 24 della Legge n. 223/1991.

Conclusa la verifica, la D.T.L. trasmette l'istanza, corredata dai relativi allegati, alla Direzione Generale degli ammortizzatori sociali del Ministero del lavoro. L'ammissione al contributo di solidarietà viene disposta con decreto direttoriale.

L'importo finanziario indicato nel decreto, determinato sulla base dei dati forniti in via preventiva dall'impresa, comprende la quota spettante all'impresa e ai lavoratori interessati dalla riduzione dell'orario di lavoro. Il decreto direttoriale di concessione del contributo di solidarietà viene trasmesso alla D.P.L. e all'INPS territorialmente competenti.

Nota: Tutte le attività in carico al datore di lavoro possono essere svolte attraverso l'assistenza di Agidae Opera. In particolare, i servizi di:

- ✓ consulenza e supporto all'Istituto associato Agidae per la predisposizione della documentazione necessaria alla presentazione dell'istanza alla D.T.L. competente;
- ✓ cura degli adempimenti richiesti successivamente alla presentazione dell'istanza.